



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Determina di rigetto istanza di discarico totale delle cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione relative alla mancata riscossione del diritto camerale per gli anni dal 2009 al 2015 – REA 162425

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTA la Determinazione del Presidente della Nuova Camera di Commercio di Catanzaro Crotonese e Vibo Valentia n. 3 del 3/11/2022 avente ad oggetto "I primi adempimenti urgenti e indifferibili per assicurare il funzionamento dell'Ente" che prevede che fino all'approvazione del Bilancio di previsione la nuova Camera opererà in regime di gestione provvisoria;

VISTO il D.P.R. n. 254 del 2.11.2005 – "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio";

VISTA la D. Lgs n.28 del 4.03.2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

VISTO la D.C. n. 50 del 31.10.2014 con la quale è stato approvato il regolamento di Mediazione e Conciliazione;

TENUTO CONTO della procedura dell'Ufficio Tributi della sede di Crotonese della Camera di Commercio di Catanzaro Crotonese e Vibo Valentia contenente l'iter procedurale per la gestione delle Istanze di Discarico;

VISTO il D.P.R. 29/9/1973 n. 602 smi. -Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

VISTO il Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133;

VISTO il Decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 "Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio;

VISTO il Decreto ministeriale del 27 gennaio 2005, n. 54 - Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 2, della legge 21 febbraio 2003, n. 27;

VISTA la Circolare Ministeriale n. 3587/C del 20 giugno 2005 “Decreto 27 gennaio 2005, n. 54. Regolamento relativo alle sanzioni amministrative tributarie in riferimento al diritto annuale delle Camere di Commercio;

VISTO il Decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, art. 5-quater, comma 2, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2003, n. 27;

VISTO il Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 - Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337;

VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 smi - Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla CCIAA di commercio di Crotone, Deliberazione del Consiglio 21 dicembre 2005, n. 16.

TENUTO CONTO che la Camera di commercio di Crotone, ai fini del recupero del diritto annuale non riscosso, ha emesso ruoli esattoriali relativi al mancato versamento del diritto annuale, comprensivo delle relative sanzioni e degli interessi legali maturati;

PRESO ATTO dell'istanza di sgravio presentata, in data 08.11.2022, da Dattoli Codispoti Stefania nella sua qualità di erede delegato della sig.ra Stricagnoli Gina, socio accomandatario dell'impresa “RIAL. S.a.s. (REA 162425), acquisita al protocollo camerale con il numero 303/E con la quale richiede lo sgravio delle cartelle esattoriali emesse a fronte del mancato pagamento del diritto annuale delle annualità dal 2009 al 2015;

TENUTO CONTO dell'istruttoria e delle verifiche eseguite dal Responsabile del procedimento, condivise con il Responsabile del Servizio Bilancio e contabilità, che hanno evidenziato motivazioni a supporto del rigetto delle istanze presentate ed in particolare ha chiesto, con apposita comunicazione a mezzo PEC (prot. n. 2944/U-2022), osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990, ed in particolare che in tema di società in accomandita semplice, i soci accomandatari rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali, pertanto, nel caso di specie, essendo il *de cuius* responsabile solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali, risulta corretto che i debiti tributari non si estinguono con la morte del soggetto che li ha contratti e che, salvo la rinuncia all'eredità, gli eredi rispondono in solido per le obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del *de cuius* ex art. 65 del Dpr 600/1973.

DATO ATTO che, l'istante, entro i termini previsti, non ha fornito risposte né integrazioni utili ai fini di una positiva rivalutazione dell'istanza e che pertanto, permangono le motivazioni di esclusione espresse nella comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ex art. 10 bis della L. 241/1990 inviata in data 06.12.2022 ns prot. n. 2944/U;

RILEVATA la necessità, relativamente alle annualità dal 2009 al 2015, di non procedere al discarico delle relative cartelle esattoriali per le motivazioni accertate dall'ufficio tributi;

DETERMINA

1. Di non accogliere per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamata, per le annualità oggetto dell'istanza, lo sgravio totale delle iscrizioni a ruolo esattoriale all'impresa "Ri.Al. Sas (REA KR-162425)";
2. di disporre che gli uffici competenti procedano all'elaborazione tecnica del rigetto delle istanze all'interno della procedura informatica dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
3. di trasmettere idonea comunicazione all'impresa sul provvedimento adottato;
4. di dare atto che il presente atto comporta obblighi di spesa.

La presente determinazione è da pubblicare all'Albo camerale a norma dell'art.32 della legge n.69/2009.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Avv. Bruno Calvetta)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt.
20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005 e s.m.i.)